



Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti

*PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO
DAL FONDO DI GARANZIA DEI PORTATORI DI
TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCHE
APPARTENENTI AL CREDITO COOPERATIVO*

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA 2009/2012 68^a EM. - T.F.

Art. 1 – Importo e titoli.

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 2009/2012 TF” emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito è di un importo massimo di Euro 2.500.000 ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale minimo di Euro 10.000 aumentabili per frazioni di Euro 1.000 e munite di n. 5 (cinque) cedole di interesse semestrale.

I titoli saranno custoditi presso l’emittente; a richiesta e senza spese per il sottoscrittore, potranno essere ritirati e resi nominativi. Le cedole resteranno sempre pagabili al portatore.

Art. 2 – Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 10.000 per ogni obbligazione (oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione).

Art. 3 – Durata.

La durata del prestito è di mesi trenta, che decorrono dal 01 dicembre 2009 e con integrale rimborso il 01 giugno 2012.

Art. 4 – Godimento.

Il prestito ha godimento 01/12/2009.

Art. 5 – Rimborso.

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 01 giugno 2012.

Art. 6 – Rimborso anticipato.

La Banca di Credito Cooperativo di Cittanova si riserva la facoltà, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del collocamento, di procedere al rimborso anticipato del prestito.

Il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.

Art. 7 – Interessi.

Gli interessi, calcolati sulla base dell’anno civile, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 01 dicembre ed il 01 giugno di ogni anno al tasso fisso del 2,15%.

La prima cedola interessi, relativa al periodo 01/12/2009-01/06/2010 pagabile il 01/06/2010, è calcolata al 2,15% annuo lordo.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

L’ultima cedola interessi è pagabile il 01 giugno 2012.

Art. 8 – Servizio del prestito.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 9 – Termini di prescrizione e di decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 – Regime fiscale.

Sono a carico degli obbligazionisti imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

In base alla normativa attualmente vigente interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,50% se dovuta, in conformità al D.L. 01/04/96 n. 239, con obbligo di rivalsa.

Art. 11 – Garanzie.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 12 – Varie.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della banca emittente, con esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico.

Le obbligazioni possono essere costituite in pegno.

Art. 13 – Periodo di collocamento.

Le sottoscrizioni verranno accettate presso gli sportelli della Banca dal 01/12/2009 al 15/01/2010 salvo chiusura anticipata senza preavviso, al raggiungimento della disponibilità massima. L'Emittente si riserva di prorogare il termine finale entro e non oltre il 31/01/2010.

Art. 14 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palmi.